



Comune di MONCHIO DELLE CORTI

Provincia di PARMA

RECUPERO DELLA DIGA DI LAGO VERDE



STRATEGIES FOR WATER



con la consulenza di



Relazione Tecnica

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

FASE DI CANTIERE

Relatore: Ing. Michele Angoscini

C732

R316

SOMMARIO

Sommario.....	1
Premessa.....	2
Descrizione del cantiere	3
Aree del cantiere	3
Planimetria del cantiere	4
Aree di cantiere	5
Aree di lavoro	6
Sorgenti sonore	7
Recettori.....	10
Previsione di impatto acustico	11
Modello di calcolo	11
Classificazione del territorio	12
Zonizzazione acustica	12
Valori limite.....	13
DPCM 14 novembre 1997.....	13
DPCM 01 marzo 1991.....	15
Strumentazione impiegata	16
Esposizione dei risultati	17
Misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare	19
Conclusioni	20
Allegati.....	21
Estratto elenco nazionale ENTECA	21
Circolare 6 settembre 2004	22



PREMESSA

La presente indagine è stata commissionata allo scopo di prevedere, qualitativamente, l'impatto acustico dovuto alle opere di cantiere per il recupero della diga di lago Verde.

L'indagine è stata condotta dal sottoscritto Tecnico Competente Angoscini Michele inserito nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al numero 9687.

Il Committente, dopo aver preso visione dei contenuti della presente, ha confermato tutti i dati relativi all'intervento in oggetto in essa riportati.

La valutazione previsionale di impatto acustico è resa secondo le modalità dell'allegato tecnico della Delibera Regionale AMB/04/24465.

Brescia, data della firma digitale

Il Relatore

Tecnico Competente

Michele Angoscini



DESCRIZIONE DEL CANTIERE

Vengono considerate, in questo lavoro, le fasi di cantiere necessarie alle opere di demolizione e di recupero lo sbarramento, con la conseguente riduzione di altezza dei paramenti e di volume invasato del lago Verde.

AREE DEL CANTIERE

Nell'organizzazione del cantiere è possibile distinguere tra aree di cantiere (strutture dell'impresa), ed aree di lavoro.

Le aree principali di cantiere sono così previste (Figura 1) :

- piste provvisorie
- cantiere est, posto in prossimità dell'ex casa di guardia
- cantiere sud, con le strutture tecniche e di stoccaggio provvisorio

Le aree di lavoro saranno invece

- Ex sfioratore, in sinistra
- Piede di monte della diga
- La diga compreso il nuovo sfioratore
- • Area a valle della diga

Planimetria del cantiere




Figura 1 - cantiere est



Figura 2 - cantiere sud

Aree di cantiere

Cantiere EST

L'area di cantiere est, corrispondente ad una superficie di circa 1200 m² ricavata in prossimità dell'edificio dell'ex casa di guardia, alla quota di 1515 m s.l.m.; in questa si allocheranno:

- un locale adibito ad officina e magazzino
- un locale per l'uffici D.L. e dell'impresa
- area emergenze
- spogliatoio per le maestranze;
- servizi igienici con pre-trattamento
- cisterna di accumulo acqua e potabilizzatore.

Cantiere SUD

Il cantiere sud è ubicato principalmente in due aree distinte in sponda est del lago, in cui si dispone di aree piane e non boscate. Il collegamento è diretto dalla pista principale che proviene dal cantiere est (ubicato invece all'arrivo della strada da Ballano) e che scendo lungo la spalla destra della diga.

Alla curva prima che la pista principale svolti verso la zona di monte della diga si diparte una pista, sul tracciato di sentieri esistenti, che prosegue per qualche centinaio di metri e che conduce a due aree distinte.

Il cantiere sud sarà adibito alle attività tecniche ed allo stoccaggio.

- Officina e magazzino, con servizi igienici e docce e zona primo soccorso
- Frantumazione e betonaggio
- Deposito equipaggiamenti e parcheggio mezzi d'opera
- Deposito materiali da costruzione
- Deposito materie da demolizione e scavo, trattate e non trattat

Aree di lavoro

Nelle aree di lavoro vengono svolte operazioni di:

- demolizione
- costruzione
- movimentazione materiali
- scavi

Queste operazioni vengono svolte in tempi diversi e in posizioni diverse, durante il proseguire delle attività.

Come si vedrà più oltre, la localizzazione esatta delle sorgenti è poco rilevante, dato che tutta l'area di cantiere, alle distanze di interesse, è visibile come un'unica sorgente sonora.

SORGENTI SONORE

Le sorgenti sonore fisse saranno localizzate nelle aree di cantiere individuate in precedenza, in particolare:

- Impianto di frantumazione, vagliatura e lavaggio
- Impianto di betonaggio
- Officina meccanica per lavorazioni metalliche e manutenzione e riparazione macchine operatrici
- generatore di corrente integrato ad una linea elettrica principale.

Saranno poi presenti sorgenti mobili in posizione variabile in tutta l'area del cantiere:

- dozer apripista cingolato per le piste di cantiere
- autobotte per inumidire gli strati di rilevato e le piste per contenere le polveri
- dumperino ribaltabile per i piccoli trasporti
- scavatore basso per scavi e movimentazione materie
- pala gommata a servire il carico dei mezzi di trasporto dei materiali demoliti e degli inerti
- dumper medi a quattro ruote motrici per la movimentazione locale delle materie
- rullo vibrante di medio tonnellaggio
- betoniera con pompa per il calcestruzzo, o per il carico delle benne
- Vibratori per il calcestruzzo.
- compressore per l'alimentazione dei martelli e degli apparati di vibrazione

Di queste sorgenti è possibile stimare un valore di potenza sonora media, da bibliografia o da situazioni simili. Il dato è chiaramente approssimato, ma come si vedrà poi nella parte di calcolo, i valori presso i recettori sensibili sono estremamente bassi, tali da rendere del tutto ininfluyente eventuali errori di stima rispetto a quella che potrebbe essere la situazione effettiva.

Il dozer cingolato per l'apertura delle piste e il dumper per i trasporti non vengono considerati, in quanto la loro influenza, come mezzo d'opera singolo, al pari dei veicoli non penetra il bosco che per poche decine di metri oltre la zona di lavoro.

Vengono quindi definiti i valori di potenza sonora media.

SORGENTE SONORA	POTENZA ACUSTICA dBA	TIPOLOGIA
frantoio mobile,	100	FISSA
impianto di betonaggio con silos d'acqua e silos di cemento,	90	FISSA
pala gommata	95	MOBILE
generatore per la produzione di energia elettrica.	90	FISSA
scavatore basso per scavi e movimentazione materie	95	MOBILE
Autocarri (dumpers) per la movimentazione del materiale di scavo e di demolizione (20 km/h)	85	MOBILE
Autobotte per inumidire gli strati di rilevato e le piste per contenere le polveri,	85	MOBILE
Un rullo vibrante di medio tonnellaggio per la compattazione delle opere in terra,	90	MOBILE
Vibratori per il calcestruzzo,	85	MOBILE
Officina meccanica per lavorazioni metalliche e manutenzione e riparazione macchine operatrici	80	FISSA
dumper medi	95	MOBILE
compressore silenziato	90	FISSA
betoniera per calcestruzzo	85	MOBILE

Per quanto riguarda gli spostamenti lungo la viabilità, sia temporanea sia quella esistente, gli automezzi si muoveranno a velocità ridotta, data la tipologia di sede stradale. In queste condizioni, l'impatto acustico del veicolo in movimento si esaurisce a pochi metri dalla sede stradale stessa. **E' quindi possibile considerarlo ininfluente senza ulteriori calcoli o precisazioni.**

Il cantiere prevede diverse fasi, ma il mix di macchinari utilizzati sarà sempre sostanzialmente lo stesso.

Pertanto, non si prevedono variazioni significative nel corso della vita del cantiere.

Si verrà a considerare la condizione peggiore, ossia con tutte le sorgenti in funzionamento contemporaneo. Questa evenienza è sicuramente rara, ma possibile, pertanto è idonea alla valutazione dell'impatto acustico massimo possibile.

Si verrà pertanto a considerare un'unica sorgente situata al centro del cantiere ed avente potenza sonora totale pari a: 104 dBA.



RECETTORI

Il lago Verde è inserito all'interno di una conca naturale, avente l'apertura di valle verso nord.

Non sono pertanto presenti recettori abitativi nel raggio di almeno 2000m.




Figura 3 - Lago Verde, vista da valle

PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

MODELLO DI CALCOLO

Il modello di calcolo principale utilizzato è la formula di propagazione lineare sferica semplice, ossia senza correttivi per l'assorbimento atmosferico.

Questa scelta è stata fatta per bilanciare eventuali effetti di riflessione dovuti ad inversione termica.

Le distanze dei recettori dalle sorgenti, rispetto alle dimensioni delle sorgenti stesse, permettono di utilizzare questo modello.


In genere, ad ogni fase del cronoprogramma sono assegnate le varie sorgenti sonore precedentemente individuate, ottenendo il livello di potenza sonora media "emesso" dalla fase specifica. In sostanza, nel calcolo del livello di pressione sonora presso i recettori le sorgenti sono rappresentate dalle singole fasi di lavoro, come sorgenti virtuali ottenute sommando le potenze delle sorgenti utilizzate per tale fase, ciascuna delle quali si presuppone che funzioni per tutte le ore del turno lavorativo. Questa è una condizione di salvaguardia dei recettori, perchè presuppone il massimo funzionamento delle sorgenti.

Nel caso specifico, invece, data la variabilità delle situazioni che si possono presentare con un cronoprogramma articolato come quello presentato nella relazione tecnica, non è possibile escludere la sovrapposizione di fasi diverse, che implicino il funzionamento di più sorgenti in contemporanea.

Per tale ragione, come anticipato, si considerano attive in contemporanea tutte le sorgenti delle rispettive aree.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Zonizzazione acustica



L'area del territorio è classificata come CLASSE III: aree di tipo misto.

VALORI LIMITE

DPCM 14 novembre 1997

Valori limite assoluti di immissione

Devono essere rispettati dall'insieme di tutte le sorgenti sonore (escludendo, nelle rispettive fasce di competenza, le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali).

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono:

5 dB per il periodo diurno

3 dB per il periodo notturno

e vanno misurati o calcolati all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Al fine di maggior tutela dei cittadini, si raccoglie l'interpretazione della Circolare Ministeriale 6 settembre 2004 che vede l'applicabilità dei limiti differenziali su tutto il territorio, escluse le zone VI e le Zone Esclusivamente Industriali.

DPCM 01 marzo 1991

Per le aree non sottoposte a zonizzazione acustica, si applicano i seguenti limiti, in base alla zona che meglio si adatta al territorio in esame.

Sono limiti assoluti e, pertanto, devono essere rispettati dall'insieme di tutte le sorgenti.

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

STRUMENTAZIONE IMPIEGATA

Durante il campionamento si è fatto uso della seguente strumentazione conformi alle prescrizioni IEC 804 gr.1:

fonometro integratore	01dB modello SOLO matricola 60383
microfono	01dB modello MCE 212 matricola 80705
calibratore	Brüel&Kjær modello 4230 matricola 1576801
sono stati, inoltre, impiegati	cavalletto regolabile cuffia antivento per il microfono multiacquisitore LSI tipo BABUC/A matr. 0419 sonda anemometrica a filo caldo LSI tipo BSV 101 con dispositivo direzionale per l'acquisizione della velocità e direzione dell'aria.

Gli strumenti per la rilevazione sonora sono stati calibrati il giorno 11/02/2021 dal centro di taratura LCE SRL (centro LAT n° 68) ed i certificati sono disponibili per visione presso i nostri uffici.



ESPOSIZIONE DEI RISULTATI

Come anticipato, non si trovano recettori abitativi in cui confrontare i limiti.


Per tale ragione, verranno calcolate le distanze per avere un contributo specifico del cantiere pari rispettivamente a: 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30 dBA. Si evidenzia che un contributo di 30 dBA è quasi impercettibile, a fronte di un livello residuo di circa 35dBA, misurato in zona.

Il risultato verrà reso sottoforma di tabella e di grafico sulla vista aerea della zona.

LEQ	DISTANZA
30	1411
35	793
40	446
45	251
50	141
55	79
60	45

La classificazione dell'area è zona III, con un limite di immissione pari a 60 dBA.

Ad una distanza di oltre 45m, pertanto, risulta soddisfatto il limite di immissione.



Misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare

Verrà ridotto al minimo il disturbo durante l'esecuzione dei lavori escludendo, in particolare, le attività più rumorose nei periodi più delicati per l'ecologia della fauna, come quello riproduttivo e limitando, inoltre, il lavoro ad un turno unico di 8 ore (8.00-16.00) nei mesi da aprile ad ottobre.

Altre eventuali misure verranno definite in sede di autorizzazione in deroga ai limiti da richiedere al comune di Monchio delle Corti.



CONCLUSIONI

Il rumore originato dal cantiere si propaga soprattutto a monte del lago, essendo a valle ostacolato dall'orografia naturale.

Non vi sono comunque recettori abitativi interessati.

Sarà necessario procedere a richiedere autorizzazione in deroga al comune di Monchio delle Corti.

A prescindere dalla effettiva presenza di recettori, il limite di immissione viene rispettato a partire da 45m di distanza dal cantiere (o, più in generale, dalle sorgenti).

L'effetto del rumore sulla fauna non è definibile in termini di dB.

Per tutelare comunque la fauna, le attività più rumorose verranno effettuate di giorno ed in periodi non critici per l'alimentazione, la riproduzione e gli spostamenti degli animali selvatici. Inoltre, eventuali effetti potranno essere considerati temporanei, dato che le attività rumorose non si presenteranno continue, ma soggette a pause periodiche, sia durante la giornata, sia durante la settimana.

Il rumore in prossimità delle sorgenti verrà peraltro attutito più di quanto considerato nei calcoli, grazie alla presenza della vegetazione. Analogamente avverrà per le attività del cantiere in movimento lungo le piste e lo spostamento dei mezzi sulle piste stesse, data la presenza della vegetazione che riduce la penetrazione del rumore a poche decine di metri nel bosco.

Si può pertanto concludere che le immissioni rispettano il limite di immissione a partire da circa 45m di distanza e che l'effetto sulla fauna sarà limitato e reversibile.

ALLEGATI

ESTRATTO ELENCO NAZIONALE ENTECA

[Home](#) / [Tecnici Competenti in Acustica](#) / [Vista](#)

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	9687
Regione	Lombardia
Numero Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	ANGOSCINI
Nome	MICHELE
Titolo studio	LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
Estremi provvedimento	N. 559/1998
Dati contatto	recapito professionale: C/O SAPE ENGINEERING SRL
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 6 settembre 2004

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali.

(GU n.217 del 15-9-2004)

1. Applicabilita' del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

La finalita' primaria di garantire una continuita' nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico e' il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilita' dei valori limite differenziali.

L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilita' o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto.

L'unica diversita', tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 e' stato scelto il criterio dell'"«esclusione»": preferendo individuare quali sono le aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile.

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualita'. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova piu' fondamento nell'attuale assetto normativo ed e' stata percio' abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo.

Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilita' dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto gia' adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilita', non essendovi alcun

ostacolo giuridico in tal senso.

L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la possibilità che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996.

Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 è operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio.

2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto:

se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;

se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

La verifica del rispetto dei valori limite differenziali è effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 è comprensivo delle attività di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate.

4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio.

Così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello

stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

5. Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

6. Impianti a ciclo produttivo continuo.

Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo continuo è:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo:

per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla continuità dell'esercizio.

Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

Roma, 6 settembre 2004

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli